



Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.81

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisette** del mese di **giugno**, legalmente convocato con avviso n. **66049** del **21/06/2024** per le ore **09:00** si è riunito in L'Aquila, **nella sede comunale**, alle ore **09:55**, il Consiglio comunale in Sessione **straordinaria** di **prima** convocazione, sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Roberto Santangelo** e la partecipazione del **Segretario Generale dott. Lucio Luzzetti**.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:


1	BIONDI Pierluigi	Si	18	NARDECCHIA Gloria	Si
2	ALBANO Stefano	Si	19	PADOVANI Gianni	Si
3	BONTEMPO Daniela	No	20	PAGLIARICCIO Claudia	Si
4	CASTELLANI Maura	Si	21	PALUMBO Stefano	Si
5	COCOCETTA Laura	Si	22	PERSICHETTI Katia	Si
6	D'ANGELO Daniele	No	23	PEZZOPANE Stefania	Si
7	D'ANGELO Silvia	Si	24	ROMANO Paolo	Si
8	DEL BEATO Tiziana	Si	25	ROTELLINI Lorenzo	Si
9	FACCIA Luigi	Si	26	SANTANGELO Roberto	Si
10	FERELLA Daniele	No	27	SANTELLA Guglielmo	Si
11	FLAMINI Stefano	Si	28	SCIMIA Leonardo	Si
12	FRULLO Fabio	Si	29	SCIMIA Massimo	Si
13	GIANNANGELI Simona	No	30	SERPETTI Elia	No
14	IANNI Maria Luisa	Si	31	TOMASSONI Alessandro	Si
15	IORIO Emanuela	No	32	VERINI Enrico	Si
16	MACCARONE Alessandro	Si	33	VITTORINI Livio	Si
17	MARINELLI Gianluca	Si		Totali	27

Partecipano alla seduta il Vicesindaco e gli assessori Tursini, Colonna, Giuliani, De Santis e Tinari. E' altresì presente il consigliere straniero aggiunto Banushaj. All'appello di inizio seduta risultano presenti n. 27 consiglieri.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è **pubblica**.



Comune dell'Aquila



Dall'inizio della seduta

Entra Ferella (28) alle ore 10.30.

Escono Palumbo (27) e Ferella (26) alle ore 10.40.

Entra Ferella (27) alle 10.43.

Esce Santangelo (26) alle ore 10.45 ed assume la presidenza Ferella.

Entra Santangelo (27) alle ore 11.00 e riassume la presidenza.

Entra Palumbo (28) alle ore 11.05

Esce Serpetti (27) alle ore 11.25.

Il Presidente invita il Vicesindaco a illustrare la proposta di deliberazione iscritta al punto n. 12 dell'originario ordine del giorno (atto aggiuntivo), avente ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI): fissazione tariffe anno 2024".

Entra Serpetti (28) alle ore 11.30

Al termine, il Presidente concede la parola al consigliere Serpetti, precisando che il suo emendamento – acquisito agli atti del fascicolo conservato dall'ufficio del Consiglio comunale – non è ammissibile in quanto, depositato nella mattinata odierna, non doveva essere oggetto di valutazione tecnica e contabile; al contrario i responsabili dei settori e servizi preposti hanno apposto il parere. Questo comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 55, comma 5 del Regolamento del Consiglio comunale. Tuttavia, il Presidente consente che il consigliere Serpetti illustri comunque il documento firmato da lui e dal consigliere Romano. Intervengono, pertanto, sia il consigliere Serpetti che il consigliere Romano.

Escono Albano (27) e Maccarone (26) alle ore 11.40

Nell'ambito della discussione generale, prende altresì la parola il consigliere Vittorini. Dichiarata conclusa la discussione generale, il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto, cui prendono parte i consiglieri Romano e Serpetti.

Esce Serpetti (25) alle ore 11.50

Non avendo ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione per appello nominale la deliberazione predetta, nel seguente testo:



Comune dell'Aquila



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con l'art. 1, comma 639, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), recante “*Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata “... *su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ...*”;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di proprie entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
- con l'art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), la IUC di cui all'articolo 1, c. 639, della legge n. 147/2013 è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, c. 780, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. n. 23/2011; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge”;

DATO ATTO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 194 del 18.12.2023, per la quale è stata votata l'immediata eseguibilità, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 195 del 18.12.2023, per la quale è stata altresì votata l'immediata eseguibilità, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026, redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 622 del 21.12.2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64/2020 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU e della Tassa sui Rifiuti – TARI”, successivamente modificato con delibere dell'Assise Civica n. 40/2021, n. 31/2022, n. 45/2023 e n. 190/2023;

PRESO ATTO CHE

- la TARI è stata istituita a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, in regime di privativa pubblica e, nel caso di specie, da ASM SpA Società in house di questo Ente;
- la citata Legge 147/2013, ai commi dal 641 al 705 dell'articolo 1 detta, tra l'altro, la disciplina del tributo definendo, in particolare, il soggetto attivo e i soggetti passivi, le fattispecie oggetto di tassazione e quelle escluse, la commisurazione e la determinazione della tariffa del tributo, le



Comune dell'Aquila

agevolazioni, gli adempimenti a carico del contribuente e, in generale, condizioni, modalità ed obblighi inerenti all'applicazione del tributo stesso;

ATTESO IN MERITO CHE


- l'art. 1, comma 650, della Legge n. 147/2013 sancisce che *“La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.”*;
- l'art. 1, comma 651, della medesima Legge stabilisce che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999.”*;
- l'art. 1 comma 654, della Legge n. 147/2013 dispone che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*
- l'art. 1, comma 658, della Legge di Stabilità 2014 prescrive che *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.”*;
- il successivo comma 659, della stessa Legge stabilisce che il Comune con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, può prevedere le riduzioni tariffarie elencate dalle lettere da a) ad e-bis);
- sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e-bis) del comma 659;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, della citata legge 147/2013 *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché' della tipologia e della destinazione degli immobili.”*;

CONSIDERATO IN MERITO CHE

- per la determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi da richiedere ai singoli utenti, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158: *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani n. 158 del 1999”*;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. N. 158/1999, la determinazione della tariffa da parte dell'Ente deve assicurare la copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- in base alle previsioni di cui al successivo articolo 8, ai fini della determinazione della tariffa, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio in questione, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento;

ATTESO CHE

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi*



Comune dell'Aquila

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 dispone che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4 dispone che “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;
- l'art. 7, comma 7-quater, del D.L. n. 39/2024, convertito nella Legge n. 67/2024 ha previsto che “7-quater. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

TENUTO CONTO anche che in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, è stato presentato apposito emendamento all'art. 7, comma 7-quater del D.L. n. 39/2024, coordinato con la legge di conversione n. 67/2024, al fine di prorogare ulteriormente al 20 luglio 2024 il termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI;

EVIDENZIATO CHE

- in base a quanto statuito dall'art. 6, del DPR n. 158/1999, per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche è possibile applicare un sistema presuntivo, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq/anno che tengano conto delle quantità di rifiuti minime e massime connesse alla specifica tipologia di attività, nel cui ambito la concreta definizione della tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nei limiti degli atti regolamentari e



Comune dell'Aquila

di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009, n. 750 e 10 luglio 2003, n. 4117), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale per i quali, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 3, della Legge 241/1990 s.m.i., non è previsto un obbligo specifico di motivazione, trattandosi di atti *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, risultando sovente difficile determinare il volume esatto di rifiuti conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato con sentenza 4 dicembre 2012 n. 6208;

RAVVISATO IN MERITO CHE

- per le motivazioni che precedono, ed allo scopo di fissare le tariffe in premessa, si è provveduto a stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si sarebbero presi come riferimento i valori medi dei parametri in argomento, ottenuti incrementando del 50% i valori minimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, e ciò con riferimento alla massima parte delle tipologie di utenze non domestiche;
- è risultato inoltre necessario provvedere a riconfermare la differenziazione dei pesi ponderali dei parametri in argomento con riferimento alle utenze non domestiche;


PRESO ATTO CHE dallo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025, predisposto ai sensi delle deliberazioni emanate dall'ARERA, di seguito Autorità, dal soggetto gestore (A.S.M. S.p.A), acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, risulta una determinazione dei costi previsti per la erogazione del relativo servizio per l'anno 2024, pari a complessivi 14.437.446,00 milioni di Euro;

RAVVISATO IN MERITO CHE

- alla copertura del suddetto costo questo Ente per l'annualità 2024 provvede come di seguito riportato:
 - a) in misura prevalente con il gettito determinato applicando le tariffe TARI appositamente fissate dall'Assise Civica e dunque con la specifica entrata di € 14.373.915,94 di cui al capitolo n. 9000 del Bilancio di Previsione, denominato "Tassa sui Rifiuti - TARI";
 - b) in misura residuale per l'importo di € 63.530,06 con il trasferimento del Ministero per l'Istruzione dell'Università e della Ricerca -MIUR a titolo di contributo ai Comuni, delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche.



Comune dell'Aquila



DATO ATTO IN MERITO CHE il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 64/2020, ha approvato al Regolamento IMU e TARI successivamente modificato con deliberazioni n. 40/2021, n. 31/2022, n. 45/2023 e n. 190/2023;

VERIFICATO CHE il Consiglio Comunale, con precedente deliberazione, avente ad oggetto “Piano Economico e Finanziario (PEF) periodo 2024-2025. Servizio Gestione rifiuti urbani. Approvazione.”, ha approvato il PEF periodo 2024-2025;

DATO ATTO CHE l’approvazione formale del suddetto Piano Economico e Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2024;

RAVVISATO CHE l’art. 7, comma 7-quater, del D.L. n. 39/2024, convertito nella Legge n. 67/2024 ha previsto che “7-quater. Per l’anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024

RILEVATO che alla luce di quanto precede, in virtù dell’importo di 14.437.446,00 milioni di Euro del Piano Economico e Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’esercizio 2024, necessita provvedere alla fissazione delle tariffe TARI per il corrente esercizio, onde assicurare la integrale copertura del costo del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di cui al relativo Piano Economico e Finanziario;


PRESO ATTO CHE a seguito dell’elaborazione delle superfici oggetto di tassazione risultanti dalla banca dati TARI, nelle quali sono ricomprese sia quelle provenienti dalla fase di recupero 2023, sia quelle comunicate dai contribuenti nelle apposite dichiarazioni presentate e ancora in fase di caricamento, è stato possibile confermare le tariffe TARI già in vigore per l’anno 2023 anche per il corrente esercizio e determinare gli importi previsti a mente delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

PRESO ATTO CHE alle tariffe approvate dal Comune va applicato il Tributo provinciale per l’Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’Ambiente – di seguito “TEFA” - di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%”;

RICHIAMATO IN MERITO il vigente decreto del Presidente della Provincia dell’Aquila n. 175 del 27/12/2022 che fissa nella misura del 5 % la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo;

RAVVISATO, pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di poter confermare, anche per l’anno 2024, le seguenti tariffe TARI:




Comune dell'Aquila

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,020	88,51
2 componenti	1,183	177,02
3 componenti	1,284	226,80
4 componenti	1,372	287,65
5 componenti	1,385	359,57
6 o più componenti	1,334	414,88

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole	0,508	0,882
2 Cinematografi, teatri	0,376	0,652
3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,376	0,659
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,644	1,122
5 Stabilimenti balneari	=	=
6 Autosaloni, esposizioni	0,428	0,749
7 Alberghi con ristorante e Agriturismi	1,138	1,985
8 Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere	0,907	1,579
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,971	1,691
10 Ospedali	1,184	2,059
11 Agenzie, studi professionali, uffici	0,973	1,690
12 Banche e istituti di credito	0,714	1,237
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature,	0,931	1,616
14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,180	2,053
15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,691	1,198
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,344	2,335
17 Barbiere, estetista, parrucchiere	1,265	2,197
18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	0,851	1,478
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,077	1,869
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,597	1,036
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,644	1,125
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, pub	5,784	10,060
23 Mense, birrerie, amburgherie	3,819	6,635
24 Bar, caffè, pasticceria	4,212	7,319
25 Generi Alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,880	3,269
26 Plurilicenze alimentari e miste	1,885	3,280
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	6,721	11,687



Comune dell'Aquila

28 Ipermercati di generi misti	2,059	3,577
29 Banchi di mercato genere alimentari	5,448	9,478
30 Discoteche, night club	1,260	2,192

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

DATO ATTO CHE

- a seguito dell'adozione della presente deliberazione, persistono gli equilibri di Bilancio atteso che, a fronte della fissazione delle tariffe TARI vigenti anche per l'anno 2024, l'importo stimabile del gettito ordinario complessivo, pari a 14.373.915,94 milioni di euro a cui si aggiunge l'importo di € 63.530,06, quale quota di trasferimento del Ministero per l'Istruzione dell'Università e della Ricerca MIUR a titolo di contributo al Comune, delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche, risultano di ammontare corrispondente ai costi di cui al predetto Piano Economico e Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 sopra descritto;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif ed in particolare l'Allegato A nel quale:

- all'art.2 dispone che a far data dal **1° gennaio 2024**, sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:
 1. **UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 2. **UR2,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

CONSIDERATO IN MERITO CHE

- la Delibera ARERA n. 386/2023/R/Rif nulla dispone circa la concreta applicazione e sulla natura giuridica delle nuove voci di entrata legate alla TARI, se non il fatto che le somme così calcolate dovranno essere riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) indifferentemente dal fatto che le medesime siano state o meno incassate da parte degli utenti/contribuenti;
- per quanto concerne gli aspetti più pratici di applicazione delle nuove voci di entrata per l'emissione degli avvisi di pagamento per l'anno 2024, preme richiamare la nota IFEL del 13/02/2024 nella quale, previo confronto con l'Autorità viene affermato quanto segue:
 - a) le due componenti perequative sono espresse in **"in euro/utenza per anno"** e pertanto devono ritenersi **frazionabili**, al pari della TARI;
 - b) le due componenti perequative in commento sono istituite **a decorrere dal 1° gennaio 2024** e pertanto sono applicabili alle utenze attive nel 2024.
 - c) a differenza del TEFA, le componenti perequative **non rappresentano una maggiorazione** della TARI, ma esclusivamente delle voci di entrata aggiuntiva, la cui origine giuridica potrebbe non essere considerata di natura tributaria, e che pertanto dovranno essere corrisposte in forma piena anche in presenza di riduzioni spettanti sulla quota TARI;
- la delibera 386/2023 prevede anche la procedura di riversamento delle entrate perequative che vede il Comune, quale gestore delle tariffe, attore principale nell'esecuzione degli adempimenti previsti che di seguito si riassumono:




Comune dell'Aquila



1. l'Autorità ha istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito CSEA) i seguenti conti, dove verranno riversate le somme: il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, anche denominato Conto UR1, alimentato dalla componente perequativa UR1,a; il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anche denominato Conto UR2, alimentato dalla componente perequativa UR2,a;
2. entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno "a", il gestore della raccolta può presentare istanza all'Ente territorialmente competente per un determinato ambito tariffario per il riconoscimento dell'importo, CSM,a, relativo ai "costi sostenuti nell'anno precedente per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti";
3. l'Ente territorialmente competente trasmette entro il 30 novembre di ogni anno "a" l'importo CSM,a, validato, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ai fini della comunicazione a CSEA;
4. entro il 31 gennaio dell'anno "a+1", il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative, nonché degli importi CSM,a per quanto di competenza, opportunamente validati dall'Ente territorialmente competente, così determinati: l'importo IUR1,anet relativo ai rifiuti accidentalmente pescati e ai rifiuti volontariamente raccolti, calcolato come segue: $IUR1,anet = UR1,a \times Nutenza_{CSM,a}$. L'importo IUR2,a relativo alla copertura di eventi eccezionali e calamitosi, calcolato come segue: $IUR2,a = UR2,a \times Nutenze$;
5. se il risultato di tale importo è positivo, entro il 15 marzo dell'anno "a+1" il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa a CSEA gli importi così determinati;
6. se il risultato di tale importo è negativo, entro il 31 maggio dell'anno "a+1" il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti riceve da CSEA gli importi così determinati;

RITENUTO IN MERITO CHE

- a seguito dell'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2024, delle sopra richiamate componenti perequative sarà necessario, in sede di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio per il biennio 2024/2025, istituire nel bilancio dell'Ente n° 4 Capitoli, due di entrata e due di spesa utili rispettivamente ai fini dell'incasso ed ai fini della liquidazione degli importi delle componenti stesse, come di seguito riportati:
 1. Capitolo di Entrata denominato "Componente perequativa 1 - Rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti";
 2. Capitolo di Spesa "denominato "Componente perequativa 1 - Rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti";
 3. Capitolo di Entrata denominato "Componente perequativa 2 - Copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi";
 4. Capitolo di Spesa "denominato "Componente perequativa 2 - Copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi";
- in base al paragrafo 7. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni realizzate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente;



Comune dell'Aquila

- ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare; tempi; destinatari della spesa;
- con queste premesse, essendo prestabiliti ammontare, tempi e destinatari della spesa, si può ragionevolmente ritenere che le componenti perequative previste dalla delibera Area n. 386/2023, che non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio rifiuti e non hanno natura tributaria, possano, in attesa dei necessari chiarimenti di ARERA, essere gestiti al pari della TEFA mediante le partite di giro, almeno per il 2024;

DATO ATTO, INFINE, CHE

- il trend positivo dell'attività di recupero delle superfici tassabili ai fini TARI ha consentito, già a partire dall'esercizio finanziario 2023, a questo Ente di poter coprire il costo del PEF con la contribuzione tariffaria TARI al netto del contributo MUIR, quest'ultimo ristorato dal competente Ministero per le superfici TARI delle scuole statali, senza far ricorso dal 2023 al contributo straordinario statale post sisma;
- il progressivo aumento delle superfici e pertanto del relativo gettito TARI, ad oggi stimato in misura superiore al costo derivante dal PEF 2024-2025, ove confermato, verrà utilizzato per la programmazione delle riduzioni tariffarie nel triennio 2025 – 2027, fermo restando il rispetto del soggetto gestore ASM SPA del trend discendente dei propri costi operativi di gestione;


VISTO l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 che recita *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;

RITENUTO, per le ragioni che precedono, di provvedere a sottoporre al Consiglio Comunale la fissazione delle Tariffe TARI per l'esercizio 2024, come sopra richiamate;

TENUTO CONTO del parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui Controlli interni, come da schema allegato;



Comune dell'Aquila



TENUTO CONTO ALTRESÌ del parere di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/00 e del Regolamento comunale di Contabilità, come da schema allegato;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

VISTO

- I provvedimenti normativi elencati;
- Le deliberazioni e determinazioni dell'ARERA;
- Le deliberazioni di Consiglio Comunale riportate in premessa;
- Il PEF 2024-2025 approvato con precedente deliberazione dell'Assise Civica;
- I pareri di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:


- Di confermare, anche per l'anno 2024, le tariffe TARI, come da quadri sinottici che seguono:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,020	88,51
2 componenti	1,183	177,02
3 componenti	1,284	226,80
4 componenti	1,372	287,65
5 componenti	1,385	359,57
6 o più componenti	1,334	414,88

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota Fissa	Quota variabile
1 Associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole	0,508	0,882
2 Cinematografi, teatri	0,376	0,652
3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,376	0,659
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,644	1,122
5 Stabilimenti balneari	=	=
6 Autosaloni, esposizioni	0,428	0,749
7 Alberghi con ristorante e Agriturismi	1,138	1,985
8 Alberghi senza ristorante, B&B e affittacamere	0,907	1,579
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,971	1,691
10 Ospedali	1,184	2,059
11 Agenzie, studi professionali, uffici	0,973	1,690
12 Banche e istituti di credito	0,714	1,237
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature,	0,931	1,616
14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,180	2,053
15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti,	0,691	1,198



Comune dell'Aquila

16 Banchi di mercato beni durevoli	1,344	2,335
17 Barbieri, estetista, parrucchiere	1,265	2,197
18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro,	0,851	1,478
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,077	1,869
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,597	1,036
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,644	1,125
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, pub	5,784	10,060
23 Mense, birrerie, amburgherie	3,819	6,635
24 Bar, caffè, pasticceria	4,212	7,319
25 Generi Alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi,	1,880	3,269
26 Plurilicenze alimentari e miste	1,885	3,280
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	6,721	11,687
28 Ipermercati di generi misti	2,059	3,577
29 Banchi di mercato genere alimentari	5,448	9,478
30 Discoteche, night club	1,260	2,192

C) UtENZE soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- Di dare atto che a seguito dell'adozione della presente deliberazione, persistono gli equilibri di Bilancio atteso che, a fronte della fissazione delle tariffe TARI vigenti anche per l'anno 2024, l'importo stimabile del gettito ordinario complessivo, pari a 14.373.915,94 milioni di euro a cui si aggiunge l'importo di € 63.530,06, quale quota di trasferimento del Ministero per l'Istruzione dell'Università e della Ricerca MIUR a titolo di contributo al Comune, delle spese di funzionamento connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche, risultano di ammontare corrispondente ai costi di cui al predetto Piano Economico e Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 sopra descritto;
- Di prendere atto che, in sede di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio per il biennio 2024/2025, sarà necessario istituire nel bilancio dell'Ente n° 4 Capitoli, due di entrata e due di spesa utili rispettivamente ai fini dell'incasso ed ai fini della liquidazione degli importi delle componenti stesse, come di seguito riportati:
 5. Capitolo di Entrata denominato "Componente perequativa 1 - Rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti";
 6. Capitolo di Spesa "denominato "Componente perequativa 1 - Rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti";
 7. Capitolo di Entrata denominato "Componente perequativa 2 - Copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi";
 8. Capitolo di Spesa "denominato "Componente perequativa 2 - Copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi";
- Di dare atto che le componenti perequative previste dalla delibera Area n. 386/2023, che non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio rifiuti e non hanno natura tributaria, possano, in attesa dei necessari chiarimenti di ARERA, essere gestiti al pari della TEFA mediante le partite di giro, almeno per il 2024;
- Di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale per quanto di rispettiva competenza.



Comune dell'Aquila



La deliberazione è approvata con il seguente risultato, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti e votanti: 25
- Voti favorevoli: 18 (Biondi, Castellani, Cococchetta, Silvia D'Angelo, Del Beato, Faccia, Ferella, Flamini, Frullo, Ianni, Marinelli, Nardecchia, Pagliariccio, Persichetti, Santangelo, Santella, Leonardo Scimia, Vittorini)
- Voti contrari: 7 (Padovani, Palumbo, Pezzopane, Romano, Rotellini, Tomassoni, Verini).

La trascrizione con il dettaglio degli interventi resi in Aula, insieme con i pareri di legge e gli altri eventuali allegati, è unita al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
21/06/2024

FIRMA
Tiziano Amorosi

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
21/06/2024

FIRMA
Alessandro Cerbara



COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente da :
LUZZETTI LUCIO
Certificato emesso da : InfoCamere
Valido da: 15-02-2024 16:34:15 a: 15-02-2027 02:00:00

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente da :
Santangelo Roberto
Certificato emesso da : ArubaPEC
Valido da: 27/02/2023 a: 27/02/2026